

Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A.

**Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ex Dlgs 231/01**

CODICE ETICO

1. PRINCIPI GENERALI DEL CODICE ETICO

1.1 Ambito di applicazione (destinatari).

I principi e le disposizioni del presente Codice costituiscono specificazione degli obblighi generali di correttezza, lealtà e probità che qualificano l'adempimento delle prestazioni sportive e lavorative di tutti i destinatari del presente Codice.

In particolare, sono destinatari:

1. componenti degli organi dirigenti (membri del Consiglio di Amministrazione, Assemblea dei Soci, Collegio Sindacale), i Dirigenti e qualunque altro soggetto posto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o eserciti, anche di fatto, la gestione della società, ovunque essi operino, sia in Italia che all'Estero;
2. tutto il personale dipendente della società, con qualsivoglia inquadramento e forma contrattuale;
3. gli sportivi professionisti, nonché lo staff medico ed i tesserati in genere;
4. tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con la società stessa relazioni e rapporti, o, comunque, operano per perseguirne gli obiettivi;
5. i consulenti esterni, siano esse persone fisiche che giuridiche.

Il rispetto del Codice è di fondamentale importanza per il regolare svolgimento dell'attività sportiva, per il buon andamento della società, per l'immagine della società sportiva.

Il Codice è reso conoscibile in ogni modo: all'interno della società mediante comunicazione a dipendenti e dirigenti ed all'estero mediante pubblicazione sul sito internet della società calcistica.

Tutti i comportamenti, le operazioni commerciali, le prestazioni sportive dei destinatari del presente Codice sono ispirate alla correttezza ("fair play"), alla completezza ed alla trasparenza delle informazioni (salvi i limiti della riservatezza delle trattative commerciali), alla legittimità, sia formale che sostanziale, ed alla chiarezza e verità nei riscontri contabili secondo le norme vigenti e le procedure interne.

1.2 Rispetto della legge e delle normative vigenti.

La società si impegna ad agire nel pieno rispetto di tutte le normative disciplinanti l'attività svolta, indipendentemente dalla fonte normativa (comunitaria, nazionale, regionale), dalla natura civile, penale od amministrativa, respingendo la corruzione ed ogni pratica illegale con ogni suo sforzo.

A tal fine la società ha adottato un Modello Organizzativo ai sensi della L. n. 231/01.

Tutti i destinatari del presente Codice sono tenuti al rispetto delle leggi vigenti, della normativa

sportiva e delle disposizioni aziendali finalizzate ad evitare la commissione di ogni illecito, civile, penale o sportivo.

Inoltre ciascun destinatario non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, intendendosi per tale il perseguire un interesse diverso rispetto a quello della società Ascoli Calcio 1898 FC spa.

1.3 Qualità del servizio fornito; verità nelle comunicazioni.

Ogni collaboratore, esterno o interno all'organico societario, è tenuto a prestare la propria attività professionale con il massimo impegno possibile al fine di fornire ai fruitori delle prestazioni sportive un servizio di qualità elevata.

I destinatari del Codice, quindi, devono operare con diligenza, responsabilità e professionalità.

La società, e per essa i suoi collaboratori, si impegna ad agire secondo il principio della verità nelle comunicazioni verso i soci, le istituzioni finanziarie, la PP. AA. in genere, gli organismi sportivi, i tifosi e la stampa.

Unico limite che può essere posto alla verità e, soprattutto, alla trasparenza è la riservatezza delle trattative e la riservatezza delle informazioni costituenti il patrimonio della società o inerenti l'attività dell'Ascoli Calcio 1898 FC s.p.a..

1.4 Divieto di atti discriminatori.

L'Ascoli Calcio 1898 FC spa respinge, contrasta e sanziona qualsivoglia atteggiamento discriminatorio, per motivi di razza, sesso, tendenza sessuale, appartenenza politica o sindacale, salute, religione, morale, filosofica.

Non può manifestarsi alcuna condotta discriminatoria sul posto di lavoro, così come sul campo di calcio.

I destinatari, nello svolgimento della propria attività lavorativa, devono attenersi al criterio della imparzialità, evitando di violare quanto sopra sancito.

In particolare, deve essere garantito il rispetto delle norme a tutela della donna e della maternità.

1.5 Concorrenza leale e lealtà sportiva.

La società sportiva impronta la propria attività alle regole di concorrenza leale. È fatto assoluto divieto di porre in essere atti di concorrenza sleale in danno di altre società sportive.

Inoltre, tutti gli atleti e i collaboratori dell'Ascoli Calcio 1898 FC s.p.a. sono tenuti a perseguire la lealtà sportiva.

A tal fine è vietato ogni comportamento che possa modificare o alterare in qualsiasi modo il risultato della competizione sportiva: dazione o promessa di denaro, assunzione di farmaci proibiti, etc..

Inoltre, è fatto divieto di violare le norme disciplinanti il tesseramento di un atleta o l'iscrizione ad una competizione sportiva.

1.6 Immagine della società.

Per una società sportiva che trova nella tifoseria la propria ragion d'essere, ogni condotta violativa dei doveri di fedeltà, lealtà, probità, rispetto delle regole, costituisce un danno grave all'immagine. Pertanto, tutti i destinatari del presente Codice sono tenuti ad evitare ogni condotta che, anche solo astrattamente, possa costituire un danno all'immagine della società sportiva.

1.7 Il settore giovanile.

Particolare attenzione viene posta dall'Ascoli Calcio 1898 FC spa al settore giovanile poiché la società sportiva intende infondere i valori della lealtà sportiva ai giovani che si affacciano nel mondo del calcio.

Conseguentemente tutti coloro che operano nel settore giovanile (dirigenti, medici, allenatori, tecnici, etc.) devono avere idonea professionalità e devono intrattenere relazioni professionali ineccepibili con i ragazzi.

In particolare, deve essere richiesto ai giovani un impegno sportivo ed agonistico adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione raggiunto.

La guida e l'educazione dei giovani si ispira ai principi etici descritti nel presente codice ed al fair play dello sport; chi si occupa dei giovani deve evitare che questi maturino aspettative sproporzionate rispetto alle proprie responsabilità.

I giovani, per parte loro, sono tenuti a rispettare i loro compagni ed a onorare coloro che possano dar loro insegnamenti in campo sportivo ed etico (calciatori della prima squadra, dirigenti, allenatori e tecnici).

In particolare, i giovani non devono tenere condotte che possano configurare insubordinazione verso allenatori e tecnici e, conseguentemente, devono rispettare le direttive da questi impartite.

1.8 Valore del Codice.

La violazione delle norme presenti nel Codice Etico costituisce illecito disciplinare dei dipendenti e collaboratori, con ogni conseguenza di legge e contratto (individuale e/o collettivo).

La società sportiva applicherà per le violazioni del codice etico le sanzioni previste secondo i criteri di imparzialità, proporzionalità ed uniformità e, comunque, conformemente alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.

1.9 Ruolo dell'Organismo di Vigilanza rispetto al Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza dell'Ascoli Calcio 1898 FC spa ha i seguenti compiti:

1. vigilanza sull'efficacia del Codice Etico, con specifico obbligo di proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche del Codice che si rendano necessarie nel dispiegarsi dell'attività sociale oppure in ragione di modifiche legislative;
2. promozione di istruttorie e verifiche laddove siano riscontrate violazioni del Codice stesso. Nel caso in cui si riscontrino illeciti questi saranno segnalati all'organo societario competente che provvederà a sanzionare i responsabili del fatto stesso.

2. REGOLE DI CONDOTTA.

2.1 Relazioni con i dipendenti, i collaboratori e i tesserati.

L'Ascoli Calcio 1898 FC spa afferma la centralità delle risorse umane, quale indefettibile fattore di perseguimento dell'oggetto sociale.

Pertanto, la società sportiva agisce secondo le regole di rispetto, lealtà e fiducia reciproca verso i dipendenti, i collaboratori e i tesserati.

La selezione, formazione e gestione del personale sono effettuate secondo i principi di non discriminazione di genere, preferenze sessuali, appartenenza politica o sindacale, etnia e religione. Le informazioni acquisite nel corso del rapporto di lavoro saranno trattate secondo la disciplina del Codice della Privacy.

Tutti i dipendenti sono assunti con contratto di lavoro regolare e l'Ascoli Calcio 1898 FC spa ripudia ogni forma di lavoro irregolare.

Gli sportivi di cui all'art. 2 della Legge 23 marzo 1981, n. 91 sono assunti nel rispetto delle prescrizioni legali, degli accordi collettivi e della normativa federale.

Budget aziendale e tetti salariali eventualmente stabiliti dalla Lega di appartenenza sono imprescindibile parametro societario per la definizione dei compensi dei calciatori professionisti.

2.2 Salute, sicurezza ed ambiente.

Ascoli Calcio 1898 FC spa adotta ogni misura preventiva necessaria per tutelare la salute dei dipendenti e collaboratori.

Inoltre, la società calcistica, nello svolgimento di ogni sua attività, intende tutelare l'ambiente e, a tal fine, adotta ogni misura cautelare finalizzata ad evitare forme di inquinamento.

L'Ascoli Calcio 1898 FC spa è particolarmente sensibile al tema della tutela sanitaria dei propri atleti e, a tal fine, intende proibire al proprio staff medico di somministrare farmaci che possano

essere considerati dopanti. La società, infatti, respinge l'uso di qualsivoglia sostanza che secondo la normativa antidoping possa essere considerata vietata.

Laddove taluno dei propri sportivi faccia uso, detenga o ceda ad altri sostanze vietate, commette illecito disciplinare grave, tale cioè da inficiare il rapporto fiduciario con la società sportiva.

2.3 Rapporti con gli organismi sportivi.

I rapporti tra l'Ascoli Calcio 1898 FC spa e le Autorità Sportive (tra le quali si indicano F.I.F.A., U.E.F.A., F.I.G.C., Lega Nazionale Professionisti Serie B, CO.VI.SO.C., C.O.N.I., A.I.A., etc.), nonché i rappresentanti delle medesime (dipendenti, collaboratori, incaricati, esperti, arbitri, etc.), sono intrattenuti esclusivamente da soggetti incaricati dalla società sportiva, in conformità alla normativa statale e sportiva applicabile.

I destinatari del presente codice non possono, in alcun modo, influenzare le decisioni dei predetti organi ed in particolar modo laddove questi svolgano funzioni giurisdizionali. Le relazioni con detti organi devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza.

È fatto espresso obbligo di collaborazione con tutti i predetti organi sportivi: a tal fine, laddove sia richiesto, i destinatari del presente Codice dovranno comparire dinanzi agli organi sportivi, rilasciare dichiarazioni su quanto a loro conoscenza ed oggetto di accertamento, consegnare la documentazione richiesta.

L'Ascoli Calcio 1898 FC spa ripudia ogni forma di corruzione o tentativo di corruzione atto ad alterare i risultati sportivi o l'esito delle procedure amministrative o giurisdizionali in cui è parte la società sportiva stessa o un suo tesserato, dipendente o collaboratore.

2.4 Relazioni con altre società calcistiche.

L'Ascoli Calcio 1898 FC spa impronta relazioni e rapporti con altre società sportive secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza.

A tal fine ciascuno dei collaboratori della società sportiva dovrà evitare di avere conflitti di interessi e non potrà offrire denaro od altra utilità al fine di alterare i risultati sportivi.

2.5 Relazioni con la Pubblica Amministrazione o con incaricati di pubblico servizio.

L'Ascoli Calcio 1898 FC spa impronta relazioni e rapporti con la Pubblica Amministrazione e gli incaricati di pubblico servizio secondo i principi di correttezza, lealtà, onestà e trasparenza.

A tal fine:

1. è fatto divieto di dare od offrire denaro od altra utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di ottenere un provvedimento amministrativo favorevole alla società sportiva;

2. è fatto obbligo di cooperare con la PA e, conseguentemente, di consegnare tutta la documentazione che quest'ultima richieda per lo svolgimento della propria attività amministrativa;
3. laddove i rapporti con la PA (o con incaricati di pubblico servizio) siano intrattenuti da soggetti esterni alla società sportiva (e da questa delegati), questi dovranno operare secondo i principi del presente Codice.

2.6 Regali ed omaggi.

L'Ascoli Calcio 1898 FC spa non ammette alcuna forma di regalo che possa essere anche solo interpretata come atto corruttivo verso la PA e le Autorità Sportive.

A tal fine potranno essere previsti omaggi (ed in particolare titoli per accedere alle manifestazioni sportive) solo nei casi espressamente previsti dall'Amministrazione dell'Ascoli Calcio FC 1898 spa. In particolare, potranno essere previsti dei biglietti omaggio solo in occasione della stipula di contratti e nell'ammontare previsto in detta sede (contratti di sponsorizzazione, convenzioni con la PA, etc.).

Del pari non potranno essere riconosciuti posti di lavoro al fine di alterare decisioni della PA, dell'Autorità Giudiziaria o delle Autorità sportive.

2.7 Rapporti con i terzi; in particolare fornitori e sponsor.

I rapporti con i fornitori, gli sponsor ed in generale con i terzi, devono essere improntati ai principi di correttezza, legalità, trasparenza, verificabilità.

Quanto ai fornitori questi vanno scelti secondo criteri obiettivi di professionalità, convenienza, qualità, obiettività.

I processi di acquisto devono essere improntati alla ricerca del massimo vantaggio per la società sportiva, con lealtà ed imparzialità verso i fornitori.

Nella scelta del fornitore, peraltro, si deve verificare che questi agisca nel rispetto delle regole civili, penali, previdenziali e sindacali; ciò perché l'Ascoli Calcio 1898 FC spa vuole, in primo luogo, tutelare la persona, ritenendo che il massimo vantaggio non possa andare a discapito dei dipendenti e collaboratori delle società fornitrici.

Tutti i fornitori dovranno sottoscrivere una clausola di impegno a rispettare i principi del presente Codice; la violazione di norme del presente Codice comporta la risoluzione del contratto con il fornitore.

Analogamente gli sponsor sono scelti secondo criteri oggettivi e di imparzialità.

Particolare attenzione viene posta dall'Ascoli Calcio 1898 FC spa al rispetto delle norme civili, penali, previdenziali e sindacali da parte degli sponsor.

2.8 Gestione della contabilità.

La società Ascoli Calcio 1898 FC spa nel tenere la propria contabilità rispetta i principi di verità e trasparenza al fine di tutelare l'interesse dei soci della società stessa e dei finanziatori a qualsiasi titolo.

Chiunque sia chiamato ad attività di controllo contabile, sia esso socio, componente di organi sociali, componente di organo, interno e/o esterno, preposto alla revisione contabile, è tenuto a rispettare nello svolgimento della propria attività i principi di verità, correttezza, completezza e trasparenza delle informazioni.

2.9 Tutela dei dati personali.

La società sportiva, nell'espletamento della propria attività, rispetta la normativa posta a tutela dei dati personali, ed in particolar modo dei dati sensibili.

Coloro che, per conto della società sportiva, trattano dati personali sono tenuti a rispettare i principi di liceità, correttezza, sicurezza dei dati, rispettando le volontà dei proprietari dei dati personali.

2.10 Utilizzo consapevole di internet (diritto d'autore e pornografia minorile).

Chiunque nello svolgimento di attività professionale per conto dell'Ascoli Calcio 1898 FC spa utilizzi la rete internet è tenuto a rispettare i valori della dignità delle persone nonché del diritto d'autore.

In primo luogo è fatto assoluto divieto di detenere su supporti informatici o cartacei, presso i locali della società ovvero divulgare mediante il sito della società o le pubblicazioni autorizzate o promosse dall'Ascoli Calcio 1898 FC spa, materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto.

Per immagine virtuale si intende quella realizzata con tecniche di elaborazione grafica non associata in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

È fatto, altresì, divieto di detenere, cedere, riprodurre materiali protetti dalle norme sul diritto d'autore (film, libri, programmi per elaboratore, etc.).

In particolare non potranno essere installati su personal computer aziendali programmi di File sharing ed è vietato l'accesso a siti internet ove è possibile accedere a contenuti protetti da diritto d'autore.

2.11 Gestione di denaro, beni o altre utilità.

È fatto assoluto divieto di ricevere, acquistare, detenere, occultare, o intromettersi nell'acquisto

utilizzo, detenzione di beni proventi di delitto.

È del pari vietato trasferire o sostituire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere in relazione ad essi atti finalizzati ad ostacolarne l'accertamento della provenienza.

Pertanto, tutti i destinatari del presente Codice sono tenuti alla massima prudenza nelle operazioni commerciali di cui è parte l'Ascoli Calcio 1898 FC spa.

2.12 Informazioni riservate.

È fatto assoluto divieto di diffondere informazioni riservate in merito all'organizzazione aziendale, alle attività negoziali ed alle trattative aziendali, salvo che siano oggetto di indagine da parte di Autorità Giudiziaria o Autorità Sportiva. In quest'ultimo caso le predette informazioni potranno essere comunicate esclusivamente all'Autorità competente che abbia avviato un'indagine e limitatamente all'oggetto dell'indagine stessa.

2.13 Doveri dei destinatari del Codice Etico.

I destinatari del presente Codice devono:

1. non utilizzare strumenti informatici aziendali per scopi personali e comunque estranei a quelli della società;
2. non utilizzare linguaggio minatorio o ingiurioso o comunque sconveniente verso colleghi, dirigenti, rappresentanti delle PP. AA., ed ogni altra persona con cui entrino in contatto in ragione del proprio ufficio;
3. non fare "spamming" o altra attività informatica che possa generare un traffico dati anomalo a scapito dell'efficienza degli impianti aziendali;
4. non utilizzare internet per accedere a siti pedopornografici o comunque sconvenienti o contrari alla legge;
5. non installare programmi acquisiti in violazione di norme poste a presidio del diritto d'autore;
6. evitare situazioni e/o attività che li pongano in conflitto di interessi con gli interessi della società; laddove abbiano un interesse proprio o di un proprio familiare o congiunto in un'operazione aziendale dovranno segnalare tale situazione alla Dirigenza della Società all'Organismo di Vigilanza, i quali valuteranno la bontà dell'operazione aziendale prima che sia portata a compimento;
7. utilizzare i beni aziendali secondo il fine a cui essi sono destinati e comunque con finalità conformi alle leggi, al buon costume e all'ordine pubblico.

È fatto, inoltre, espresso divieto di alterare lo svolgimento e/o il risultato delle competizioni sportive, con qualunque atto o mezzo, nonché effettuare o accettare scommesse, anche per interposta

persona, nonché di agevolare scommesse di altri, che abbiano ad oggetto i risultati relativi alle competizioni cui la società sportiva partecipa.

3. RAPPORTI CON L'ESTERNO.

3.1 Rapporti con i tifosi.

I tifosi, unitamente alle risorse umane, sono un'indefettibile risorsa dell'Ascoli Calcio 1898 FC spa.

In ossequio a quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva:

1. è fatto divieto di contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non;
2. la società si impegna ad impedire l'introduzione o l'utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza;
3. la società si impegna ad impedire cori, grida e ogni altra manifestazione oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante alla violenza o che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale;
4. ai dirigenti e ai tesserati delle società, nonché ai soci e ai non soci è fatto divieto di fare esternazioni rese agli organi di stampa, di mantenere comportamenti, che direttamente o indirettamente, siano idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia (anche con il mezzo televisivo, radiofonico);
5. ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori durante le gare e/o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che, in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività, costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana;
6. ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. In ogni caso detti rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società ai rapporti con la tifoseria.

3.2 Rapporti con organizzazioni sindacali ed associazionismo; sponsorizzazioni.

L'Ascoli Calcio 1898 FC spa riconosce e tutela le libertà sindacali dei propri dipendenti, tuttavia non finanzia né direttamente, né indirettamente, le organizzazioni sindacali.

La società sportiva non finanzia associazioni con le quali potrebbe avere conflitti di interesse (es. associazioni dei consumatori, etc.).

Sono possibili forme di collaborazione e finanziamento ad altre associazioni su disposizione del

membro del Consiglio di Amministrazione con potere di firma, purché:

1. siano perseguite le finalità proprie della società Ascoli Calcio 1898 FC spa;
2. le risorse impegnate siano chiaramente individuate e il loro impiego per le finalità di cui sopra sia documentato.

Analogamente possono essere sponsorizzate iniziative culturali alle condizioni di cui sopra.

In ogni caso, nel valutare se procedere a finanziamento di associazioni o a iniziative culturale, si deve verificare se in posizione apicale dell'associazione o dell'organizzazione responsabile dell'iniziativa vi sia un membro della PA o delle istituzioni sportive con cui l'Ascoli Calcio 1898 FC spa si relaziona per la propria attività. Se il predetto accertamento risultasse positivo, è fatto espresso divieto di finanziamento.

3.3 Rapporti con i mezzi d'informazione.

I rapporti con i mezzi d'informazione ricoprono un'importanza fondamentale per la società calcistica. Pertanto, in primo luogo possono entrare in contatto con i mass media solo coloro che sono espressamente autorizzati dalla società; quindi, nella comunicazione vanno rispettati i seguenti principi:

1. ci si deve esprimere secondo verità e trasparenza;
2. non si deve esorbitare il limite della continenza;
3. non si deve istigare all'odio o alla violenza;
4. non si possono riferire circostanze attinenti all'organizzazione societaria o alle trattative contrattuali in corso;

Non è proibito ai giocatori di utilizzare i social network ed, in particolare, di creare pagine dedicate alla propria persona. Tuttavia la società obbliga gli atleti a rispettare le norme attinenti alla comunicazione indicate nel presente Codice.

4. ATTUAZIONE DEL CODICE: segnalazioni e sanzioni; aggiornamento del codice.

Ogni violazione del presente codice deve essere segnalata dai destinatari all'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni scritte sono da ritenersi documenti riservati e non possono essere divulgati, salvi i casi previsti dalla Legge.

Sarà compito dell'OdV valutare la segnalazione ed informare il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, suggerendo eventuali sanzioni da applicare al responsabile, nonché eventuali modifiche da apportare al codice stesso alla luce della sua violazione.

Il procedimento di accertamento degli illeciti disciplinari è regolato dal Modello Organizzativo della società calcistica, nel quadro dei principi sanciti dalla legge n. 300/70 (applicabile ai lavoratori dipendenti), nonché dagli accordi collettivi o CCNL applicabili.

L'OdV predispone modifiche del Codice in presenza di modifiche legislative, modifiche organizzative che gli sono state comunicate o che si sono rese necessarie in conseguenza di violazioni del Codice stesso.